



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 70 DEL 11/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno duemilaventi addì undici del mese di Giugno alle ore 15:30, presso Convento dei "Fratelli Minori o Riformati", dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di VETRANO PIETRO e con l'assistenza del Segretario Generale Dott. MEZZOLLA ANTONIO

La seduta si è tenuta a porte chiuse a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e resa pubblica tramite trasmissione sul canale You Tube.

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti in aula: n° 11 consiglieri comunali ed assenti n° 6, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
LUPOLI FRANCESCO	SI	TOMAI GIOVANNA	SI
D'ALFONSO ALESSANDRA	SI	GUZZONE CATALDO ETTORE	SI
LATERZA LUIGI	SI	SPINELLI MARIA	SI
MANDORINO MARIKA	SI	ANNESE SERGIO	SI
MARRA FRANCESCO	SI	DI LENA ANGELO	SI
MENZA FABRIZIO	SI	LIPPOLIS ANTONELLA	--
VETRANO PIETRO	SI	D'AMATO EMILIANO	SI
BASTA ANTONIO	SI	ATTROTTO PAOLA	--
TAGLIENTE ROSA	--		

Presenti n° 14 Assenti n° 3

Il Sindaco, prima della trattazione del presente argomento, propone al consiglio comunale l'accorpamento della discussione dei punti n. 20, 21 e 22 dell'ordine del giorno.

La proposta viene votata all'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Visti

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

Esaminato

- lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), con annessa relazione predisposta dal funzionario responsabile del tributo (*responsabile del settore entrate*), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

Preso atto

- che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

Dato atto

- *che l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*.
- *Che l'art. 138 del D.L. n.34 del 19/05/2020 “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”*

Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione n. 10 del 02/06/2020, espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto l'allegato verbale della Commissione “Finanze e Tributi” tenutasi il data 08/06/2020;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

Sentiti gli interventi succedutisi sull'argomento di cui all'allegato resoconto di seduta facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Terminata la discussione, il Presidente sottopone, quindi, a votazione generale il presente argomento;

Esito della votazione:

- **Presenti e votanti n. 14**
- **Voti favorevoli n. 11**
- **Voti contrari n. 1 (Di Lena)**
- **astenuiti n. 2 (D'Amato e Annese),**

esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 - a) di approvare il regolamento dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*", composto da n° 24 articoli e n° 1 allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;
 - c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
 - d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
 - e) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa.

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata votazione come di seguito riportata:

- **Presenti e votanti n.14**
- **Voti favorevoli n. 11**
- **Voti contrari n. 1 (Di Lena)**
- **astenuiti n.2 (D'Amato e Annese),**

esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LANZA STEFANO** in data **29/05/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

LANZA STEFANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LANZA STEFANO** in data **29/05/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

LANZA STEFANO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Dott. VETRANO PIETRO

Il Segretario Generale

Dott. MEZZOLLA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1021

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **LIBERA ARCANGELO** attesta che in data 25/06/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Pulsano, lì 25/06/2020

Il Firmatario della pubblicazione

LIBERA ARCANGELO

COMMISSIONE CONSILIARE "FINANZE E TRIBUTI"

d'anno 2020 il giorno 8 del mese di giugno, questa convocazione con n. 9856 del 29.05.2020 si è svolta in seduta pubblica commissionale alle ore 8,10, oltre al sottoscritto segretario, verbalizzante A. Leber, sono presenti il Sindaco delegato ed i consiglieri Di Lena, Spinelli, Toma, D'Amato, Guzzone e altri; presenti il responsabile del settore finanze del Comune ed il Presidente D'Amato che ha dato avvio alla discussione sui punti 1, 2 e 4 e precisamente: "Approvazione del Regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)", Approvazione di quote IMU anno 2020 e Accanto IMU - Determinazione sul punto il responsabile del settore. Devo Di Lena sul regolamento chiede se è possibile una riduzione dell'imposta per i portatori di handicap ed il Responsabile finanze: di commentare il caso e commentare i presenti e una egualanza prevista per legge. Dopo la relazione ed i chiarimenti fatti si passa alla votazione di ogni punto.

Punto 1: Approvazione regolamento ... omesso

FASORIBILI : 3 (GUZZONE - TOMA - SPINELLI)

CONTRARI : 1 (DI LENA)

ASTENTI : 1 (D'AMATO)

Punto 2: Approvazione quote IMU anno 2020

FASORIBILI : 3 (GUZZONE - TOMA - SPINELLI)

CONTRARI : 2 (D'AMATO - DI LENA)

Punto 4: Accanto IMU 2020 - Determinazioni

FASORIBILI : 4 (GUZZONE - TOMA - SPINELLI - D'AMATO)

CONTRARI : 1 (DI LENA)

Si fosse al punto 3 " Approvazione dell' aliquota per l'ap-
plicazione dell' addizionale comunale all' imposta
sul reddito delle persone fisiche per l'anno di
imposta 2020

Dopo la relazione si fosse alla votazione:

FAVORISOLI : 3 (GOZZANO - SPINELLI - TORAI)

CONTRO : 2 (D'ARTICO - DI LENA)

Il preside decideva di inserire in discussione il
punto " Debat fuori bilancio dell' importo di € 1098 e
ricorso unito di legittimità e provvedimento di ripon-
si sensi degli art. 193 e 194 del D. Lgs. 267/2000


Dopo la discussione del subbietto punto si fosse
alla votazione:


FAVORISOLI : 3 (GOZZANO - SPINELLI - TORAI)

CONTRO : 2 (D'ARTICO e DI LENA)

La riunione termina alle ore 9,30

Il Preside
En. M. T.

Il Segret.



Angela
Pavia Segretario
Giovanni



Comune di Pulsano
Provincia di Taranto

VERBALE n. 10 /2020

L'anno 2020 il giorno 02 del mese di giugno presso la propria sede, in San Marco in Lamis alla via Bux n. 14, il Revisore Unico Dott.ssa Alessandra Carfagno esamina la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 555 del 05.05.2020 avente ad oggetto” **Approvazione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU).** ” ricevuta a mezzo Pec il 29 maggio 2020, per rilasciare opportuno parere.

Richiamato l’art.239, comma 1 lettera b n.7 del D.Lgs.n.267/2000 come modificato dal Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012 all’art.3 comma 1 lettera m, convertito nella legge 213/2012, che espressamente prevede che l’Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria sottoposto a parere composto da n. 25 articoli che viene adottato ai sensi dell’art.1 comma da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, e che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTI

- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs.n.267/2000
- la documentazione sottoposta all’esame.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 555 del 05.05.2020, avente per oggetto:
“**Approvazione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU).**”.

San Marco in Lamis, li 02 giugno 2020

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Alessandra Carfagno





COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con Delibera di CC n. del

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (in breve IMU), introdotta dall'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Pulsano

2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:

- dall'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
- dall'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
- dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
- da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.

2. Ai sensi dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 3 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 1, commi 740 e 741, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge.

2. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.

3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì agli immobili considerati abitazioni principali, quali:

a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

b. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

c. la casa familiare e le relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, soltanto in presenza delle suddette condizioni, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;

d. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. L'imposta non è allo stesso modo dovuta per i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, che non siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune.

5. L'IMU non è altresì dovuta in relazione ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche ove non ricadenti in zone montane o di collina.

6. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno del trasferimento del possesso è conteggiato a carico dell'acquirente e nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente, l'imposta del mese è a carico dell'acquirente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

7. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 4 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. L'imposta non è dovuta per gli immobili, di cui il Comune è proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, posti interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 744, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento

3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

4. Il Comune può aumentare l'aliquota fino all'1,06 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito aggiuntivo, eccedente rispetto all'aliquota dello 0,76 per cento, è di competenza esclusiva del Comune.

5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 743, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono soggetti passivi dell'imposta:

- i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

il genitore assegnatario della casa familiare e affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che gli attribuisce il diritto di abitazione;

- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

2. In presenza di più soggetti passivi per uno stesso immobile, ogni contitolare ha una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta e delle esenzioni o delle agevolazioni, si deve tenere conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.

Art. 6 – Base imponibile

1. Fabbricati iscritti in Catasto

Ai sensi dell'art. 1, comma 745, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, hanno effetto ai fini IMU a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri dell'art. 1, comma 746, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ai sensi del quale il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili al 1° gennaio dell'anno d'imposizione ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Terreni agricoli

Per i terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli non coltivati, che non siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51 L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

4. Aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo.

La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. 212/200

Per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici.

Art. 7 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 1, comma 746, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico ovvero

da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Ufficio del territorio dell'Agenzia delle entrate.

2. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute, tenendo anche conto di valori risultanti da atti pubblici sottoscritti dal contribuente.

3. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 8 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento dell'IMU gli immobili indicati dall'art. 1, comma 759, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,

culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. A) L. 20 maggio 1985 n. 222.

2. Ai sensi dell'art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale, previa tempestiva presentazione della relativa dichiarazione IMU.

3. Sono altresì esenti dall'imposta gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, ad alto ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari, previo obbligo di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di concessione del bene in comodato.

Art. 9 – Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.

2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, così come all'imposta dovuta per gli immobili di edilizia residenziale pubblica diversi dagli alloggi sociali regolarmente assegnati, viene applicata una detrazione rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. L'importo della detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente, entro i limiti fissati dalla normativa primaria e può essere elevata sino a concorrenza dell'intera imposta dovuta in relazione all'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze.

Art. 10 – Pertinenze dell'abitazione principale

1. L'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

3. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.

4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.

Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

Art. 11 – Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione è applicabile ad una sola abitazione.

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata

Art. 12 – Immobili di edilizia residenziale pubblica

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che non rientrino tra gli alloggi sociali, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione per abitazione principale, nei limiti di legge ovvero di quello fissato dal Comune.

Art. 13 – Comodato d'uso gratuito

1. La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all'abitazione concessa in comodato, possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Il possesso da parte del comodante di altri immobili diversi da quelli ad uso abitativo non incide sull'applicabilità dell'agevolazione dettata dal presente articolo, che si estende anche agli immobili posseduti in quota da parte del comodante.
3. Ai fini impositivi, l'unità immobiliare ad uso abitativo viene considerata come un altro fabbricato ed è assoggettato ad IMU sulla base della specifica aliquota definita dal Comune.
4. La riduzione del 50 per cento della base imponibile si estende anche alle pertinenze dell'immobile concesso in comodato, che dovranno in ogni caso essere identificate sulla base dei medesimi presupposti dettati ai fini IMU per l'abitazione principale, ove le stesse siano effettivamente utilizzate dal comodatario.
5. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'agevolazione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 14 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50 per cento di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.
3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inadonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di

manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

4. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone

manca di scale di accesso.

5. Costituisce allo stesso modo indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario.

Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità da parte di un tecnico abilitato, successivamente verificabile da parte del Comune, previa tempestiva presentazione della relativa dichiarazione IMU.

7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

8. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 15 – Fabbricati di interesse storico–artistico

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso, previa tempestiva presentazione della relativa dichiarazione IMU.

2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

Art. 16 – Definizione dei fabbricati strumentali all’attività agricola

1. Ai fini dell’esenzione dall’imposta municipale propria, gli immobili strumentali all’attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall’art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall’art. 42bis L. 222/2007.

2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all’art. 39 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell’art. 2135 codice civile, l’attività d’impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all’allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l’attività agrituristica.

3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati classificati in Cat. D/10 o con annotazione di ruralità, utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell’ambito di un’attività di impresa, ove il possessore/conducente dell’immobile sia in grado di provare l’esistenza di un reddito da lavoro derivante dallo svolgimento di attività agricola e la presenza dei requisiti di Imprenditore agricolo professionale previsti dall’art. 1 del D.Lgs. 99/2004.

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 17 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all’art. 1, commi 769 e 770, della Legge n. 160 del 27 dicembre

2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Gli stessi soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Il mancato rispetto di tali

adempimenti costituisce violazione contestabile direttamente nei confronti del curatore o del commissario liquidatore, cui dovrà essere imputata la conseguente sanzione per omessa/infedele dichiarazione IMU.

4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, num. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 1, comma 759, lettera g) della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, devono presentare la dichiarazione ogni anno.

6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio dell'Agenzia delle entrate.

7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'I.MU., in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.

8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio dell'Agenzia delle entrate, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art. 18 – Termini di versamento

1. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F24, ovvero con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle entrate nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

2. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo i termini previsti per legge. Con ulteriore atto deliberativo l'Ente può stabilire il differimento dei termini per i versamenti, per situazioni particolari. (Art. 1, comma 777, lett. b) della legge n. 160 del 2019).

3. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da versare, è pari alla metà di quanto pagato a titolo di IMU e di TASI per l'anno 2019. Il versamento della seconda rata è

eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 5,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto per il primo semestre può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo. In caso di utilizzo del modello F24 come strumento di versamento, l'arrotondamento deve essere effettuato in relazione alla somma dovuta per ogni codice tributo.

Art. 19 – Modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

4. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

5. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

6. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione

per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 20 – Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 778, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, viene designato il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono conferiti i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, dispone i rimborsi e sottoscrive qualunque provvedimento afferente le suddette attività organizzative e gestionali.

Art. 21 – Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, con applicazione delle sanzioni tributarie previste dall'art. 1, commi 774 e 775, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e di

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 775, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione

amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00; in caso di risposta oltre i sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da € 50,00 ad € 200,00.

6. All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 22 – Attività di controllo e rimborsi

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.

2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

3. L'attività di controllo delle somme versate a titolo di imposta municipale propria, sia con riferimento alla quota di competenza comunale che a quella di competenza statale, è effettuata, sia d'ufficio che su istanza del contribuente, unicamente dall'Ufficio Tributi del Comune, cui compete l'adozione di tutti i provvedimenti in merito.

4. Le somme da rimborsare da parte del Comune possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso e previa comunicazione scritta di accettazione da parte dell'Ufficio tributi, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria, mediante riduzione degli importi dovuti a tale titolo nei versamenti successivi al momento di verifica dell'istanza di rimborso.

5. Le somme erroneamente versate allo Stato a titolo di imposta municipale propria non possono formare oggetto di rimborso da parte del Comune, che può solo riscontrare la spettanza del diritto al rimborso, da disporsi dall'erario ai sensi dell'art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al D.M. Economia e Finanze del 29 maggio 2007.

6. Nel caso di aree successivamente divenute inedificabili a seguito di varianti urbanistiche approvate dal Comune e divenute definitive, al soggetto passivo spetta il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di IMU su tali aree, previa presentazione di istanza di rimborso entro cinque anni dalla data del versamento.

Non potranno essere rimborsate le somme versate a titolo di IMU per il periodo in cui le aree erano considerate edificabili.

Art. 23 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta municipale propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvenza del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante incarico affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 25 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2020.

Presidente VETRANO

Passiamo ai punti successivi che abbiamo deciso di accorpate, il punto 20, 21 e 22.

Il punto 20: *“Approvazione del Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria”*.

Il punto 21: *“Approvazione aliquote IMU anno 2020”*.

Il punto 22: *“Acconto IMU 2020 – Determinazioni”*.

Relaziona il Sindaco. Prego, Sindaco.

Sindaco LUPOLI

Come ho detto precedentemente, durante un intervento in risposta al Consigliere Di Lena, abbiamo affrontato anche in Commissione - alla presenza del Consigliere Di Lena e del Consigliere D’Amato, così come previsto dal Regolamento – la discussione di questo punto.

Fondamentalmente oggi approviamo questo Regolamento perché recepiamo quelle che sono le nuove normative in merito, così come diventate attuative dal primo gennaio di quest’anno nella Legge di Bilancio. Ma fondamentalmente, rispetto al Regolamento degli anni precedenti, cambia poco. In modo particolare, all’Articolo 19 del nuovo Regolamento è stata inserita – così come previsto dalla legge, perché lo prevedeva la legge – il comma 2 che cito testualmente: *“Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi...”*, a determinate condizioni, condizioni che poi sono elencate all’interno del Regolamento. Credo che questa sia una misura recepita appunto – come ho detto prima - dal Governo che però va incontro a quelle che sono le esigenze dei contribuenti che spesso si trovano in buona fede assolutamente a dover discutere con l’Ufficio Tributi perché non avevano la titolarità del pagamento.

In merito ai due aspetti sicuramente più importanti, ovvero le determinazioni delle aliquote e la determinazione della scadenza... Per quanto riguarda le aliquote... Anche qua ci tengo a sottolinearlo perché, a differenza di quello che ha detto il Consigliere Di Lena in un determinato passaggio prima, noi non possiamo – per legge - mettere delle aliquote superiori a quelle che prevede la Legge Nazionale, non è consentito appunto. I Regolamenti vengono fatti dagli uffici che rispettano la norma e successivamente poi noi, in Consiglio, andiamo ad approvarli o a discuterli quando abbiamo spazio di manovre.

Per quanto riguarda le aliquote dell’IMU per quest’anno, l’abitazione principale – naturalmente quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9 – e le relative pertinenze avranno un’aliquota non più del 4 per mille ma del 5 per mille. Però questo aumento non è determinato dal Comune di Pulsano ma è determinato appunto dalla nuova legge. I fabbricati rurali ad uso strumentale avranno un’aliquota pari all’1 per mille; i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga la destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota pari al 2,5 per mille.

Con grande onestà intellettuale, da quest’anno lo Stato ha introdotto queste aliquote dando la possibilità ai Comuni anche di ridurle. Noi non abbiamo ridotto - e qui torno a ripetere quello che ho detto precedentemente – perché, al di là della volontà politica della maggioranza, la adesione al piano di riequilibrio ci obbliga per Legge ad imporre le aliquote maggiori.

I fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D10) hanno un'aliquota pari all'11,4 per mille. L'11,4 per mille che può sembrare, ad una prima superficiale lettura, un aumento rispetto all'aliquota massima del 10,6 per mille che era anche applicata dal Comune di Pulsano l'anno scorso... in realtà, siccome da quest'anno non c'è più la TASI, l'11,4 per mille tiene conto appunto della quota percentuale della TASI, quindi è composta dal 10,6 per mille (la vecchia IMU, diciamo così) più lo 0,8 per mille della TASI, ecco perché viene fuori il valore di 11,4. Identica cosa i fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: l'aliquota è pari sempre all'11,4 per mille che è la somma del 10,6 noto (degli anni precedenti) più lo 0,8 ex TASI (consentitemi il termine). Diverso invece è per quanto riguarda i terreni agricoli, i terreni agricoli però non condotti. Nei terreni agricoli non condotti non si applica la TASI, quindi l'aliquota resta del 10,6 per mille. Per quanto riguarda le aree fabbricabili, l'aliquota è pari all'11,4 per mille. Anche in questo caso, l'11,4 è dato dalla somma del 10,6 più lo 0,8 della vecchia TASI.

In merito a quello che è l'aspetto probabilmente più importante per tutti quanti i nostri concittadini, ovvero le determinazioni sulla scadenza dell'acconto, l'Amministrazione Comunale, la maggioranza ma gli uffici stessi – devo essere sincero – e con la condivisione di parte dell'opposizione in Commissione... Abbiamo deciso, così come ci consente la legge, di lasciare la scadenza per il 16 giugno però diciamo che abbiamo dato la possibilità di... abbiamo creato una sorta di range, di intervallo in cui poter pagare senza l'applicazione di interessi e sanzioni, cioè fino al 30 settembre si può pagare tranquillamente l'acconto senza applicazione degli interessi. Naturalmente l'invito da parte di chi ha responsabilità di governo è quello – per chi può permetterselo – di pagare quanto prima, anche perché senza i tributi locali non si possono pagare i servizi, criticabili quanto vogliamo ma comunque necessari.

La cosa che mi preme sottolineare – questa è stata una scelta della maggioranza – è che, a differenza di... Ringrazio per il supporto il capogruppo Guzzone, nello specifico, sul Regolamento e sulla determinazione della data dell'acconto. A differenza di quello che era suggerito – diciamo così - da alcune indicazioni, in un primo momento era consentito il pagamento entro il 30 settembre soltanto a quelle categorie, a quelle fasce che avevano subito un danno dalla pandemia. In realtà, proprio per venire incontro alle esigenze di tutti, proprio nell'ottica di diminuire al minimo quella che è la burocrazia che continua ad affossare gli uffici, noi abbiamo eliminato completamente questo aspetto. Quindi ci appelliamo nuovamente al senso di responsabilità dei nostri concittadini. Questa proroga fino al 30 settembre è concessa a tutta quanta la cittadinanza.

Per capire la complessità di come non sia stato comunque facile determinare oggi alcuni aspetti, noi abbiamo seguito quelle che erano le indicazioni dell'IFEL. Ma proprio qualche giorno fa – l'8 giugno – il Ministero delle Economie e delle Finanze, proprio in tema IMU, ha diramato una circolare per cercare di rispondere ad una serie di quesiti che giustamente i Comuni in questo periodo particolare hanno posto, cristallizzando alcune cose, cristallizzando innanzitutto che, a differenza di quello che hanno fatto molti Comuni – cosa che non abbiamo fatto noi - non può essere la Giunta a decidere lo spostamento di una scadenza, né tantomeno le aliquote. Quindi tutti quei Comuni che hanno preso decisioni in merito attraverso l'esecutivo, quindi con delibera di Giunta, devono andare a ratificare in Consiglio Comunale le proprie decisioni. Noi, come ogni anno, siamo andati direttamente col Consiglio Comunale.

L'altra cosa che ci tengo a sottolineare – chiedo un aiuto a tutti quanti voi per rendere più edotta possibile la cittadinanza - è che, per una sorta di gerarchia delle fonti, il Consiglio Comunale non può superare quelle che sono le indicazioni e le leggi del governo. Quindi l'aliquota da versare, che va direttamente allo Stato e non al Comune, non può essere prorogata: quella rimane a scadenza il 16 giugno (sto parlando delle categorie D). Quello è stato scritto ed è stato cristallizzato all'interno appunto di questa nota ministeriale. E' importante dirlo perché non vorremmo che la cittadinanza, i cittadini, mal capendo...o – meglio – non avendo avuto la capacità di spiegarlo nel miglior modo ebbi, si debbano ritrovare domani a dover pagare interessi e sanzioni, cosa che non vuole nessuno. Però, purtroppo, l'aliquota della categoria D non è una somma che viene versata ai Comuni ma viene versata direttamente allo Stato e su quella decide lo Stato: lo Stato ha deciso di non prorogare la scadenza del 16 giugno. Su tutte le altre categoria – come vi ho elencato prima - c'è appunto questo range, la proroga al 30 settembre. Grazie.

Presidente VETRANO

Grazie, Sindaco.

Se ci sono interventi su questi punti... Il consigliere Di Lena aveva chiesto la parola. Prego, Consigliere.

Consigliere DI LENA

Io innanzitutto ci tengo a precisare che durante la Commissione, da verifiche fatte in questi giorni, purtroppo ho riscontrato che ci sono state delle notizie che ho appurato. C'è una scuola di pensiero completamente diversa da quella che si è discussa nella Commissione. È per questo che io già allora non mi sono fidato – durante la Commissione – infatti ho votato contro il differimento... finto, secondo me, perché quello non è un differimento. Lo slittamento non c'è stato: perché la scadenza è giugno, punto e basta. Il Comune dà soltanto la possibilità di pagare il tributo senza interessi sino a settembre. Altri Comuni invece hanno avuto il coraggio di fare degli atti in cui specificatamente dicevano che la scadenza era stata prorogata a luglio... alcuni Comuni a luglio, altri a settembre. Invece per Pulsano la scadenza ufficialmente è giugno, con possibilità di pagare a settembre. Quindi la scadenza dell'IMU è a giugno, punto. Poi si dà la possibilità di non pagare gli interessi se si paga a settembre. Quindi questo ci fa capire bene che il Comune, a differenza di altri paesi, purtroppo non è stato chiaro su questo perché ci tiene tantissimo ad incassare ed è evidente. Quindi il fatto della gerarchia delle fonti, il fatto delle Leggi Nazionali, eccetera, sono cose che purtroppo alcuni consulenti in materia fiscale - che ho sentito in questi giorni - hanno detto che sono tutte bugie. Praticamente si potevano diminuire le aliquote. Il piano di ammortamento non impone in maniera obbligatoria di alzare al massimo e più del massimo le aliquote. Se si voleva, con un impegno politico - almeno io proporrò anche in questa seduta una modifica del Regolamento su esenzioni - si potevano fare degli emendamenti anche in Commissione. Purtroppo non ci è stata data la possibilità di fare gli emendamenti perché ci è stato detto tecnicamente che non era legale farli perché sono norme nazionali e non locali. Invece si può fare tranquillamente tutto, si può modificare tutto. Quindi tutte informazioni distorte sono state date nella Commissione. È per questo che io, anche in questa seduta, proporrò l'emendamento dell'Articolo 8

avente ad oggetto "Esenzioni", aggiungendo la possibilità di congelare innanzitutto... Perché si può congelare, non è come si è detto in Commissione, che non c'è la possibilità di congelare. Si può addirittura sospendere e congelare, sospendere il pagamento del tributo ad una data da posticipare; cosa che non è stata fatta perché Pulsano – ripeto – ha detto giugno, con possibilità però di pagare entro settembre.

In più aggiungo l'emendamento per i disabili, per diminuire le aliquote per chi all'interno dei nuclei familiari ha disabili al 100% (ovviamente con accompagnamento, quindi disabilità gravi), perché dobbiamo dare anche un segnale a queste famiglie perché sono tante le spese che affrontano queste famiglie, perché – dobbiamo sapere - le A.S.L. purtroppo non sono vicine a tanti disabili. Lì c'è un discorso a parte per le discriminazioni che si subiscono. Quantomeno noi, come Comune, potevamo dare un segnale; segnale che non si è avuto il coraggio di dare.

In più cosa c'è da dire? Poi il fatto di alzare all'11,04 per mille i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D10... anche lì è un'esagerazione, secondo me. Bastava anche l'aliquota massima che già c'era l'anno scorso e che era del 10,6. Alzarla all'11,4 è un'esagerazione. Ed è una scusa il fatto che si sta aggiungendo anche il tributo della TASI. Visto che non pe c'è più TASI, poteva bastare già l'aliquota massima che comunque era già alta al massimo l'anno scorso. Addirittura adesso si tende ad incassare di più.

Insomma tanti sforzi che l'Amministrazione, in maniera evidente, non ha voluto fare. Eppure – voglio dire – in questo momento di Coronavirus un segnale maggiore bisognava darlo, anche di dissenso nei confronti di leggi che noi non condividiamo, perché magari non tutti a livello nazionale possiamo concepire le leggi che dobbiamo eseguire noi. Ma comunque noi - come Comune - potevamo modificarle, qualcosa la potevamo fare e non si è fatto.

Non stiamo dando aiuti alle attività produttive in questo clima di Coronavirus. Tanta gente aveva bisogno di un aiuto, aveva bisogno delle Amministrazioni che stavano vicino. Ci sono ritardi per il pagamento delle indennità dei fondi regionali. Voi avete deciso di pretendere soldi ovviamente per il pagamento dei tributi, senza congelare il tributo ma soltanto con un semplice - finto - differimento. Quindi non siamo per niente in sintonia con il popolo in questo momento. Dovremmo fare qualcosa in più. Anche perché – voglio dire – di soldi che potevamo dare magari ai cittadini ce ne sono nei nostri fondi di bilancio. Come dico sempre, ci sono anche fondi di oneri di urbanizzazione che diamo sempre alla Diocesi... e lo dirò sempre. Invece noi non ci stiamo facendo sentire nelle sedi regionali e nelle sedi nazionali per poter togliere i fondi che diamo alle Diocesi, che potevamo tenere qui per dare una mano ai tanti imprenditori e alle attività produttive che purtroppo non hanno la possibilità di incassare nemmeno il 5 per mille mentre la Chiesa ha anche la possibilità di incassare attraverso le dichiarazioni dei redditi e anche attraverso i Comuni, mentre noi non stiamo dando segnali ai cittadini. Oltre alle istituzioni, dobbiamo aiutare anche i cittadini. Quindi qualcosa in più la potevamo fare.

Per l'IRPEF... anche dell'IRPEF dobbiamo parlare o dopo c'è l'IRPEF?

(Il Segretario Generale interviene fuori microfono)

Dopo sta l'IRPEF, no? A posto. Va bene così.

Presidente VETRANO

Grazie, Consigliere Di Lena.
Ci sono altri interventi?

(Il Consigliere D'Amato interviene fuori microfono)

Ci sono prima gli interventi e poi c'è la dichiarazione di voto.
Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Per dichiarazione di voto? Il Consigliere D'Amato. Prego, Consigliere.

Consigliere D'AMATO

La dichiarazione di voto in questo caso è triplice. Siccome darò tre voti diversi, va anche in qualche modo motivato il perché. Da qui l'esigenza dell'intervento.

Partiamo dal presupposto che molte delle cose che sono state dette dal collega che mi ha preceduto sono valide, sono veritiere. Bisogna anche dire che il motivo per cui le aliquote sono al massimo è perché siamo un Comune in predissesto. Okay? Quindi va spiegato che noi ci adattiamo ogni volta a quello che precede perché quello precede, a sua volta, è frutto di percorso tecnico che ci ha portato in queste condizioni. Cioè non è che noi non avevamo la scelta di dare delle tariffe più basse. Siamo costretti ad applicare queste tariffe perché quella è la situazione, la sappiamo tutti, non credo che sia nemmeno il caso di andarla ulteriormente a descriverla. Così come è vero che, a mio parere, delle modifiche al Regolamento che vadano nella direzione che diceva il collega probabilmente si potevano anche apportare (delle "eccezioni", chiamiamole così).

Mi ricordo benissimo come il capogruppo della maggioranza ha detto che quest'anno siamo vincolati in qualche modo perché non ci sono possibilità di apportare modifiche. Io prendo per buono queste cose, anche se ho qualche dubbio su questa questione. Perché anche quando si parlò della IUC al primo anno, di fatto, poi i Comuni avevano la possibilità di poter manipolare in qualche modo... c'erano dei margini di manovra seppur piccoli: ecco, mettiamola in questo modo. È il motivo per cui io sul Regolamento mi astengo, perché c'ho il dubbio che qualche modifica in tal senso si poteva fare.

Sulle aliquote - mi dispiace - è un "no" secco. È un "no" secco perché è frutto della politica che è stata portata avanti per decenni. Okay?

Voto invece favorevolmente alla determinazione dell'acconto IMU perché, pur essendo un modo strano per dire "Va beh, potete non pagare fino al 30 di settembre", alla fine, all'atto pratico il risultato è analogo per i cittadini, cioè - o c'è la scadenza a giugno o c'è la scadenza a settembre - di fatto io sono nelle condizioni, senza interessi di mora alcuna, di poter pagare anche successivamente. Anche in questo caso però - ha ragione il Consigliere Di Lena - si poteva anche dare una data al 30 settembre. Non lo si è fatto per motivazioni che sono state anche ampiamente discusse all'interno della Commissione, cioè che si è cercato in qualche modo di mantenere un equilibrio con quello che ci indicava il funzionario, cioè sul dare l'opportunità a chi può di versare delle somme a scadenza precisa. È chiaro che il funzionario dice queste cose non perché sia particolarmente cattivo ma perché conosce le condizioni economiche di cassa di questo Comune, conosce la liquidità presente e sa benissimo che, se nessuno pagasse nella scadenza di giugno, probabilmente ci sarebbe qualche difficoltà in più in termini di

presenza di denaro nelle casse comunali. Quindi è stata una sorta di compromesso fra ciò che la burocrazia chiede e ciò che in qualche modo si può fare nei confronti del cittadino. Non è la visione più ottimale delle cose. L'optimum sarebbe stato – ripeto – quello che diceva il Consigliere. Però è un compromesso che aiuta i cittadini e, quindi, proprio per questo voto favorevolmente. Grazie.

Presidente VETRANO

Grazie, Consigliere D'Amato.

Se ci sono altri interventi per dichiarazione di voto... il Consigliere Guzzone. Prego, Consigliere.

Consigliere GUZZONE

Allora, intanto facciamo qualche precisazione. Dovreste darci merito innanzitutto, perché visto che ogni volta tirate in ballo la questione del predissesto... cioè – voglio dire – un Comune in predissesto che si permette il lusso di differir comunque un pagamento di vitale importanza...

(Il Consigliere D'Amato interviene fuori microfono)

No, è un differimento a tutti...

(Il Consigliere D'Amato interviene fuori microfono)

No, sanzioni e interessi. Sanzioni e interessi non saranno corrisposti. Comunque è un differimento del pagamento. Il fatto stesso che si possa pagare entro il 30 di settembre... e questo è un fatto noto. Va bene? Anche se indirettamente, comunque c'è uno spostamento del termine di pagamento. Altrimenti sarebbero stati corrisposti sia gli interessi che le sanzioni. Questo è un dato di fatto.

Comunque c'è da dire un'altra cosa: che la maggior parte dei Comuni in Italia, oggi, non ha spostato il termine di scadenza – e questo è un fatto che la dice tutta in proposito - cioè Comuni con avanzo di amministrazione di milioni di euro non hanno differito la scadenza del pagamento né direttamente e né indirettamente, lasciando la scadenza naturale al 16 di giugno. Questo è un ulteriore dato di fatto.

Io personalmente, che ho clienti che hanno proprietà in diversi Comuni d'Italia... Tutti i Comuni - a parte altri comunque che ho visitato attraverso la banca dati del MEF – non hanno spostato, hanno tenuto ferma la scadenza del 16 di giugno. Quindi va dato atto e merito a questa Amministrazione che, nonostante tutte le difficoltà, si è fatta carico di quelle che sono state le conseguenze a seguito della pandemia che ancora oggi in qualche modo fa soffrire i Comuni italiani. Questa è storia, questi sono fatti! Che poi ogni volta vogliamo sminuire tutti o vogliamo fare – come dire? - discorsi ridondanti, cioè ritornando sempre sulla stessa problematica... Ormai – è chiaro - i cittadini lo sanno che stiamo in predissesto, cioè non è il caso di ripeterlo ogni volta. Anzi siamo stati noi i primi ad affermarlo quando abbiamo aderito al piano pluriennale di rientro. Cioè non è un fatto che è nascosto! E' un fatto così evidente... lo sanno tutti ormai! Ciò nonostante ci siamo impegnati nei confronti di quei cittadini e di tutti quanti... anzi io sono stato il promotore, perché il responsabile del Servizio Economico Finanziario – se

la vogliamo dire tutta – non era d'accordo a venire incontro a tutta la cittadinanza intera ma chiaramente, in vista proprio della situazione che noi abbiamo nel nostro Comune, voleva mantenere ferma una certa differenziazione con riguardo alle categorie dei cittadini.

Detto questo poi, Consigliere Di Lena, noi non abbiamo detto nessuna fesseria in sede di Commissione. Va bene? Lei non dovrebbe avere manco bisogno di interfacciarsi con gli altri consulenti: perché lei ha un patronato e dovrebbe sapere come funziona la normativa in materia fiscale e tributaria. La fa l'assistenza ai cittadini direttamente o fa solamente "lu port e annuce", che raccoglie le pratiche e poi le porta a farle gestire da altri? Ma come funziona qui la cosa? Ha letto la nuova normativa che è entrata in vigore il primo gennaio 2020 che cosa dice a riguardo? Cioè le categorie di esenzione, per quest'anno, sono stabilite dallo Stato. Noi non abbiamo fatto altro che prendere la normativa dello Stato - sancita nella Legge di Bilancio che è entrata in vigore il primo gennaio 2020 - e riversarla nel Regolamento Comunale. Non abbiamo né tolto e né aggiunto niente, perché entro certi limiti ti devi mantenere. Anzi la Legge dello Stato è stata peggiorativa rispetto a quella che avevamo! Uno Stato che in questo momento è amministrato anche dal centrosinistra e che doveva andare incontro – come dice lei – alle categorie più deboli, non ha previsto tra le esenzioni alcuna agevolazione – come dice lei - per i disabili, altrimenti l'avrebbe dovuta prevedere anche per i disoccupati; anzi ha escluso quei cittadini italiani residenti all'estero che sono iscritti all'AIRE, che fino all'anno scorso godevano dell'agevolazione fiscale prima casa per l'unica casa posseduta in Italia, che invece quest'anno sarà tassato come qualsiasi altro immobile in più rispetto alla prima casa. Queste sono norme contenute nella Legge di Bilancio. Non ci siamo inventati niente, caro Consigliere Di Lena!

Per quanto riguarda poi... non so che altra obiezione aveva sollevato. Non me le sono manco appuntate perché non volevo manco rispondere, per la verità, ma proprio per non metterla in difficoltà. Ma se ha bisogno di qualche chiarimento si legga la normativa! Non abbiamo fatto niente che non fosse previsto dalla Legge dello Stato italiano.

Per quanto riguarda le aliquote, ci sono Comuni – e lo ripeto – che, con avanzi di amministrazione, tengono l'aliquota del 10,60% oltre la maggiorazione TASI. Quindi non è un fatto legato solo a un deficit finanziario: è proprio perché l'Imposta Municipale Unica è l'unica risorsa dei Comuni, cioè non hanno altre entrate a cui aggrapparsi. Quindi per forza di cose, al di là della situazione deficitaria o rosea che in qualche modo investe ciascun Comune italiano, la maggior parte dei Comuni ha l'aliquota al 10,60. Andatelo a verificare sulla banca dati del Ministero dell'Economie e delle Finanze! Di che cosa stiamo parlando?

Questa questione del ripetere ogni volta il predissesto è diventata ridondante. Lei sa che cos'è la ridondanza, Consigliere D'Amato, in linguistica? In linguistica, la ridondanza - te lo spiego io che cos'è - è un eccesso di parole e di concetti che però non aggiungono niente, nessun altro contenuto all'informazione che si vuole dare, per cui ne possiamo fare pure a meno, ormai è un fatto – diciamo - acclarato.

Per questi motivi – ripeto – io, che sono stato uno dei promotori affinché si spostasse la scadenza dell'IMU... Ripeto: è stato fatto un grosso sacrificio da parte di questa Amministrazione. Quindi in prima persona mi rammarica che si viene qui e si fa una polemica proprio sterile, cioè qualsiasi sforzo risulta vano.

Per quanto ci riguarda, ovviamente, il voto a tutt'e tre le delibere predisposte dall'Amministrazione è favorevole.

Presidente VETRANO

Grazie, Consigliere Guzzone.
Prego, Consigliere Di Lena.

Consigliere DI LENA

Grazie, Presidente.

Allora, innanzitutto io da una persona con i capelli bianchi mi aspettavo un po' di eleganza politica, perché quando si entra nella vita privata di un collega... me ne guarderei bene, anche perché ci sono poi le sedi giudiziarie che valuteranno le affermazioni dette dal collega. Ma io non faccio bavagli a nessuno. Ne ho subite di cotte e di crude come illazioni, quindi non mi fanno paura le illazioni che subisco. Però, questa volta, le illazioni fatte dal collega Consigliere Guzzone sono di una gravità inaudita perché colpiscono e ledono la dignità di un collega. Onestamente, con i miei legali valuterò anche di scrivere a tal proposito. Cose di una gravità inaudita sono state dette. Però questo è un tema che non mi interessa perché non mi piace parlare di vita privata dei colleghi. Auguro una buona fortuna a tutti quanti. Purtroppo, in politica spesso si usa questa strategia del parlare della vita privata, così com'è avvenuto anche in un'altra questione politica alcuni giorni fa. Però i personaggi che gironzolano intorno alla politica sono tutti con i capelli bianchi e quindi non contano... contano politicamente quello che sono insomma - cioè zero - quindi nemmeno risponderò nelle sedi politiche perché non meritano risposta, visti i fallimenti del passato e nonostante queste persone con i capelli bianchi abbiano fatto pure opposizione – voglio dire – anche alla maggioranza...

Presidente VETRANO

Consigliere Di Lena, si attenga alla dichiarazione di voto, per cortesia.

Consigliere DI LENA

Per quanto riguarda le cose che sono state dette, non condivido. Innanzitutto non condivido il modo politico di aver argomentato la discussione, perché si sta discutendo di cose importanti della vita di una comunità - quindi si sta parlando di imposte – quindi non ho capito questo tono di alzare voce da parte del collega che mi ha preceduto. Quando stai qui sei pregato di abbassare la voce perché tu qui sei come tutti quanti noi.

(Interventi fuori microfono)

Anche perché – voglio dire – vali un quinto dell'opposizione per i voti che hai preso, quindi vali praticamente zero politicamente.

(Interventi fuori microfono)

Praticamente vali meno di zero.

Presidente VETRANO

Senta, Consigliere Di Lena, lei deve fare la dichiarazione di voto. La deve smettere di parlare degli altri Consiglieri!

Consigliere DI LENA

Va dato atto inoltre...

(Interventi fuori microfono)

Non va dato atto di niente! Non va dato atto di niente a questa Amministrazione, soprattutto a una persona che per anni è stata ad attaccare la maggioranza e oggi si siede improvvisamente con il Sindaco che ha sempre criticato per una vita - dopo che ha fatto il Sindaco - e improvvisamente cambia bandiera e ha pure il coraggio di alzare la voce!

Presidente VETRANO

Consigliere Di Lena!

Consigliere DI LENA

Quando stai qua devi abbassare la voce! Quando stai qua devi abbassare la voce!

Presidente VETRANO

Consigliere Di Lena!

Consigliere DI LENA

Non fai lezione a nessuno!

Presidente VETRANO

Consigliere Di Lena!

Consigliere DI LENA

Non fai lezione a nessuno! Non fai lezione a nessuno tu!

Interventi fuori microfono.

Presidente VETRANO

Consigliere Di Lena!

Presidente VETRANO

Consigliere Di Lena, per cortesia!

(Il Consigliere Di Lena interviene fuori microfono)

Consigliere Di Lena, per cortesia!

(Il Consigliere Tomai interviene fuori microfono)

Consigliera Tomai, per cortesia!

(Il Consigliere Di Lena interviene fuori microfono)

Consigliere Di Lena!

(Il Consigliere Di Lena interviene fuori microfono)

Consigliere Di Lena!

(Il Consigliere Di Lena interviene fuori microfono)

Consigliere Di Lena!

(Il Consigliere Di Lena interviene fuori microfono)

Consigliere Di Lena, non le riattivo l'audio!

(Il Consigliere Di Lena interviene fuori microfono)

Non le riattivo l'audio!

Sindaco LUPOLI

Ma se confronti i decibel non sono proprio paragonabili, Angelo. Cioè quando Aldo grida, secondo te, parla come quando parli tu normalmente. Ci sono i testimoni.

Presidente VETRANO

Sindaco, per cortesia.

Allora, riattiviamo l'audio al Consigliere Di Lena che deve fare la dichiarazione di voto. Prego.

Consigliere DI LENA

Quindi le aliquote, giustamente... non sono giustificate le aliquote alte.

Le agevolazioni per i disabili. Questo Governo che ha sempre tra l'altro... che non c'entra niente perché ci sono degli spazi di manovra – come ha detto anche il collega D'Amato – per poter lavorare in Commissione e in Consiglio Comunale. Si potevano rimodulare le aliquote, si potevano tranquillamente rimodulare.

Quindi – voglio dire – è una operazione che si sta facendo solo e soltanto per prendere moneta subito, perché non c'è nessun dare atto e merito di qualcosa a niente e a nessuno qua. Praticamente i cittadini devono pagare l'IMU al 16 giugno in maniera ufficiale. Che poi nell'operazione di maquillage si stanno cercando di fare operazioni per non sanzionare i cittadini che pagano a settembre, è un altro discorso, è un altro discorso.

Riguardo poi il fatto personale preferisco non parlare perché qui siamo in sede politica e poi, per i fatti personali, ci saranno altre autorità che parleranno. Ai sensi del Regolamento, per fatto personale potevo tranquillamente parlare io. Però preferisco non parlare perché io mi occupo dei cittadini e non delle beghe personali.

Presidente VETRANO

Grazie, Consigliere Di Lena. Grazie.

Allora, se non ci sono altri interventi per dichiarazione di voto - abbiamo concluso penso - passerei alla votazione.

Allora, per il punto n. 20: "Approvazione del Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU", favorevoli?

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato a maggioranza avendo riportato n. 11 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Consigliere Di Lena), n. 2 astenuti (Consiglieri Annese e D'Amato) su n.14 Consiglieri presenti.

Presidente

Per l'immediata esecutività, favorevoli?

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata a maggioranza avendo riportato n. 11 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Consigliere Di Lena), n. 2 astenuti (Consiglieri Annese e D'Amato) su n. 14 Consiglieri presenti.

